

(N. 1233)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CIASCA, CERICA, PAOLUCCI DI VALMAGGIORE e TIRABASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1955

Istituzione di un Corso di applicazione per laurea in geofisica presso l'Istituto superiore sperimentale di geofisica dell'Aquila.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Italia non ha tecnici di grado superiore per ricercare nel proprio sottosuolo metalli, acque, combustibili solidi liquidi gassosi, ecc. ed è perciò costretta a far venire quei dirigenti dall'estero, specialmente dagli Stati Uniti d'America, e a pagarli con stipendi solitamente molto alti, che, al cambio, ascendono per ciascuno ad alcune decine di milioni di lire all'anno.

Questa nostra carenza è causata dal fatto che noi non abbiamo in Italia alcun corso di applicazione per laurea in geofisica, ma soltanto corsi di laurea per geologia pura e per fisica e fisica matematica. Quella carenza è così acutamente avvertita, che è stato giudicato necessario uscire rapidamente da questa umiliante inferiorità. Perciò la Cassa del Mezzogiorno, per incoraggiare la formazione di tecnici specializzati, la cui collaborazione è ritenuta indispensabile per l'attuazione di opere richiedenti indagini di natura geofisica, ha bandito recentemente un concorso per dieci borse di studio per dare la possibilità a laureati in ingegneria, in geologia, in fisica e in matematica di specializzarsi in geofisica: il corso si sta svolgendo presso l'Osservatorio di ricerche geofisiche esistente ad Aquila.

La istituzione delle borse di studio rappresenta un provvedimento di emergenza e di urgenza. Ma esso non può, com'è ovvio, rimediare alla preoccupante carenza su notata di tecnici, la cui attività si rivela più che mai necessaria ed urgente, ora che si sono avviate o sono in progetto esplorazioni in ogni parte del sottosuolo italiano.

Per rimediare alla necessità che la progrediente industrializzazione delle aree depresse rende ancora più acuta, e perchè l'Italia possa, con tecnici propri, provvedere alle ricerche e alle coltivazioni minerarie, occorre istituire un regolare corso universitario di studi ordinati a quel preciso scopo. Così è nata l'idea di istituire il Corso d'applicazione per laurea in geofisica. Esso si svolgerà all'Aquila sotto la responsabilità scientifica dell'Istituto superiore sperimentale di geofisica, che funziona da due anni all'Aquila, è modernamente e riccamente attrezzato ed è situato in locali quanto mai propri ed acconci.

All'Istituto superiore sperimentale di geofisica rimangono, dalla sua istituzione, assegnati l'Osservatorio di ricerche geofisiche su indicato, l'Osservatorio per il magnetismo terrestre, di imminente istituzione e l'Osservatorio astro-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nomico di alta montagna di Campo Imperatore poco lungi dall'Aquila.

Per affrontare la maggiore spesa per dare vita al Corso di applicazione per laurea in geofisica è stato costituito un apposito Consorzio per il finanziamento formato, per ora, dal Sindaco del comune dell'Aquila, dai sindaci di altri Comuni vicini e dal Presidente del Consiglio provinciale dell'Aquila. Al detto Consorzio sono per aderire anche altri enti amministrativi e finanziari, com'è previsto nella convenzione stipulata fra l'Istituto superiore sperimentale di geofisica e il corso d'applicazione in data 30 giugno 1956, debitamente approvata.

Il Corso di applicazione per laurea in geofisica avrà la durata di anni due di applicazione. Saranno ammessi i giovani che abbiano superato gli esami del primo biennio di matematica o del primo biennio per laurea in geologia.

L'ammissione al detto corso di applicazione avverrà attraverso un concorso nazionale che accerti la loro preparazione e le loro peculiari e specifiche attitudini per seguire con profitto gli specifici studi su ricordati. I giovani che abbiano vinto il concorso nazionale e si siano iscritti al corso, dovranno frequentare in vita semicollegiale, per due anni, le materie attinenti alle attività di direttori di cariche e coltivazioni minerarie (metalli, acque, combustibili solidi liquidi e gassosi). Il corso sarà costituito da insegnamenti specifici ed applicati, in conformità di quanto sarà disposto dal piano degli studi e dal regolamento che sarà emanato dal Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio superiore.

Le spese per la istituzione e il funzionamento del Corso di applicazione per laurea in geofisica graveranno:

a) sul Consorzio di finanziamento, che sosterrà la spesa degli insegnamenti dati per incarico, pagherà parte del personale di servizio, fornirà gli uffici di Segreteria, la luce, il riscaldamento, le attrezzature ordinarie, i servizi e ogni altro servizio da esso statutariamente dovuto. Detto Consorzio metterà a completa disposizione del Corso di applicazione per laurea in geofisica adeguati locali del primo piano del grandioso palazzo Carli, ed infine verserà allo Stato annualmente la somma di lire 3.000.000;

b) sull'Osservatorio di ricerche geofisiche dell'Aquila e sugli altri Istituti di ricerca su ricordati, che metteranno a disposizione del Corso di applicazione per laurea in geofisica la propria attrezzatura tecnico-scientifica oggi in dotazione, del valore di oltre un centinaio di milioni, nonchè i locali del sottosuolo e del secondo piano del Castello dell'Aquila, oggi occupati dall'Osservatorio;

c) sul Ministero della pubblica istruzione, che provvederà a pagare stipendi ed emolumenti a sei professori di ruolo, a 12 assistenti ed aiuti, a due tecnici.

Il Corso di applicazione per laurea in geofisica avrà un proprio Consiglio di Facoltà ed un Consiglio di amministrazione. A capo di esso sarà destinato un Commissario di nomina del Ministero della pubblica istruzione. Il Commissario sarà sostituito per la gestione tecnica dal Consiglio di Facoltà, appena questo risulterà composto da tre professori di ruolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1957-58 è istituito a L'Aquila, presso l'Istituto superiore sperimentale di geofisica, un Corso di applicazione per laurea in geofisica, che avrà la durata di anni due.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al detto Corso di applicazione i giovani che abbiano superato gli esami del primo biennio di matematica o del primo biennio per la laurea in geologia. L'ammissione al detto Corso di applicazione, che non potrà superare il numero degli iscritti fissato dalla Facoltà di concerto col Ministero della pubblica istruzione e col Consorzio costituito per il finanziamento del corso di applicazione e dell'Istituto di geofisica, avverrà attraverso un concorso nazionale che accerti la preparazione degli aspiranti e le loro peculiari attitudini a seguire con profitto gli studi specifici del Corso di applicazione in geofisica.

Il piano degli studi, il regolamento per le borse, per l'ordinamento del Corso e per quanto si attiene alla disciplina interna di esso e degli alunni, saranno emanati dal Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio superiore.

Art. 3.

I posti di professore di ruolo del Corso di applicazione predetto sono fissati in numero di sei, gli assistenti o aiuti in numero di dodici, i tecnici in numero di due, gli inservienti in numero di tre.

Art. 4.

La segreteria avrà un funzionario di gruppo A e un applicato.

Il ruolo organico di gruppo A del personale delle Segreterie universitarie, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato

con la legge 4 aprile 1950, n. 224, è aumentato di un posto di primo segretario (grado IX).

Il ruolo organico di gruppo C del personale delle Segreterie universitarie è aumentato di un posto di applicato (grado XII).

Art. 5.

In base ad apposita convenzione del 30 giugno 1956 debitamente approvata, stipulata tra l'Istituto superiore sperimentale di geofisica e il Consorzio di cui all'articolo 2 della presente legge (costituito quest'ultimo in un primo tempo fra il comune dell'Aquila e la provincia omonima ed altri comuni, e quindi completato con l'adesione della Camera di commercio, della Cassa di risparmio dell'Aquila e di altre Amministrazioni comunali), il Consorzio, a datare dall'anno accademico 1957-58, mette a disposizione del Corso di applicazione per laurea in geofisica i locali del palazzo Carli, gli Uffici di segreteria, la luce, il riscaldamento, le attrezzature ordinarie, i servizi, e si obbliga a pagare stipendi ed emolumenti agli incaricati, al personale della Segreteria, a quello di servizio ed inoltre verserà allo Stato la somma annua di lire 3 milioni.

Art. 6.

Sono a carico del Ministero della pubblica istruzione le somme occorrenti per stipendi ed emolumenti, presenti e futuri, a sei professori di ruolo, a dodici assistenti ed aiuti, a due tecnici. Alla spesa, prevista in lire 26.900.000, viene provveduto con una aliquota delle maggiori entrate accertate col primo provvedimento legislativo di bilancio per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Fino a quando non faranno parte del Corso di applicazione per la laurea in geofisica almeno tre professori di ruolo, il Consiglio di facoltà sarà rappresentato da un Commissario nominato dal Ministero della pubblica istruzione.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 8.

Per effetto della presente legge, al ruolo organico dei professori di Università, di cui alla tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, sono aggiunti sei posti di professore per il Corso di applicazione per la laurea in geofisica.

Art. 9.

La convenzione di cui all'articolo 5, avrà la durata di dieci anni e potrà essere rinnovata per eguale periodo di tempo.

Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza, s'intenderà senz'altro soppresso il Corso di applicazione per la laurea in geofisica.